

La programmazione degli appalti nel nuovo Codice dei contratti

Nella nuova disciplina della programmazione degli appalti il legislatore ha mantenuto ferma la distinzione tra la disciplina generale e la disciplina di dettaglio.

L'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023, che trova il suo parziale omologo nell'art. 21 del Codice del 2016, contiene le disposizioni in tema di programmazione degli appalti. A questo proposito, come nella situazione definita con il Codice vigente, il legislatore ha mantenuto ferma la distinzione tra la disciplina generale declinata nell'art. 37 e la disciplina di dettaglio specificata nell'allegato I.5 "Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi" (che trova il suo omologo nel D.M. n. 14/2018).

Il comma 1 lett.a) dell'art. 37 introduce una delle maggiori novità ovvero **il programma triennale** degli acquisiti **di beni e servizi** rispetto al Codice attuale che prevede un programma biennale in contrasto con la programmazione principale del bilancio che, appunto, è triennale. In questo modo si è voluto allineare l'orizzonte temporale della programmazione degli acquisiti a quella dei lavori nonché degli atti di programmazione economico-finanziaria (DUP e bilancio di previsione). La programmazione va di pari passo con il bilancio di previsione, che è l'atto di programmazione per eccellenza.

Si rafforza la coerenza con i principi contabili della contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2021 e quindi l'esigenza della previa copertura in relazione all'elenco annuale dei lavori con specificazione "per ogni opera" della "fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile" (lett.b).

Il comma introduce la seconda novità prevedendo che la programmazione, tanto di lavori, quanto di beni/servizi, non è necessaria per le soglie entro cui è consentito l'affidamento diretto e quindi **vanno inseriti in programmazione solo gli appalti per importi pari o superiori ai 140mila euro per beni/servizi e pari o superiori ai 150mila euro per i lavori.**

In coerenza con quanto stabilito dal principio contabile sopra richiamato, il citato comma ribadisce che le previsioni relative ai lavori possono essere inseriti nell'elenco triennale solo dopo "l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione", ad eccezione dei lavori di manutenzione ordinaria che possono essere "inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali".

Il comma 4, che avrà applicazione solo al 1° gennaio 2024 (fino al 31 dicembre 2023 valgono le attuali norme) mira ad una semplificazione degli adempimenti in tema di pubblicazione degli atti di programmazione prevedendo, a differenza dell'attuale comma 7 dell'art. 21 del Codice del 2016 (secondo cui i programmi devono essere pubblicati "sul profilo del committente, sul sito informatico

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'art. 29, co. 4"), la **sola pubblicazione sul sito dell'amministrazione e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici**.

Per la pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza la programmazione e pubblicazione è invece espressamente esclusa (comma 5).

Pertanto riassumendo le principali novità del nuovo codice rispetto al codice vigente in materia di programmazione:

D.lgs. 50/2016 -art. 21

-Programma triennale ed elenco annuale dei lavori: inserimento delle opere pubbliche di importo superiore a 100.000 euro;

-Programma biennale delle forniture e dei servizi: inserimento delle forniture e dei servizi di importo superiore a 40.000 euro;

-Pubblicazione sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213.

Nuovo codice- D.lgs 36/2023-art. 37

-Programma triennale ed elenco annuale dei lavori: inserimento delle opere pubbliche di importo superiore a 150.000 euro; per lavori superiori a 5.832.000 occorre uno studio di fattibilità;

-Programma triennale delle forniture e dei servizi: inserimento delle forniture e dei servizi di importo superiore a 140.000 euro;

- pubblicazione sul sito e sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

L'art. 38, altra norma inedita, prevede un procedimento appositamente dedicato alle localizzazioni delle opere di interesse statale, uniformando, coordinando e semplificando le previsioni contenute nel D.P.R. n. 383/1994, nell'art. 13 del D.L. n. 76/2021 e nell'art. 44 del D.L. n. 77/2021, in conformità con i criteri e gli indirizzi della legge delega (art. 2, lett. o), ispirandosi nella formulazione al testo dell'art. 44, co. 4 del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, pur nella considerazione degli elementi di peculiarità che caratterizzano le opere oggetto della sopra indicata disposizione, ritenendosi le scelte operate funzionali ad assicurare gli obiettivi perseguiti con la legge delega. Si segnala che questa nuova disciplina della localizzazione delle opere pubbliche contiene diverse semplificazioni (es. utilizzo della conferenza di servizi semplificata, superamento intesa Stato-Regioni in caso di opere di interesse statale, VIA contestuale alla conferenza di servizi, ecc.).

L'art. 39 disciplina la programmazione e la progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, introducendo semplificazione e velocizzazione delle procedure.

L'allegato I.5 specifico in tema di programmazione definisce al comma 6:

- gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;

- le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

- le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

Il comma 7 chiarisce, come accade per ogni allegato, la prossima sostituzione integrale con specifico regolamento ministeriale che sancirà la sua abrogazione